



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO

Redazione e Ammin.: Ajdovščina

Ajdovščina 29 maggio 1946.

Anno I. - No. 10

CONTENUTO:

- | | |
|---|--|
| <p>71. Decreto sull'amministrazione dei beni del nemico e dei beni delle persone assenti.</p> <p>72. Ordinanza sulla soppressione del Tribunale del Popolo per il giudizio dei crimini fascisti in Capodistria.</p> <p>73. Decreto sulla modifica dell'art. 11 del decreto sull'applicazione della assicurazione sociale obbligatoria.</p> <p>74. Decreto sull'imposta scambi.</p> <p>75. Decreto sulle modifiche del decreto sulle imposte per l'Istria, Fiume e Litorale Sloveno No. 778/45 del 10 dicembre 1945.</p> <p>76. Elenco degli oggetti di lusso.</p> | <p>77. Ordinanza sull'istituzione dell'impresa regionale »Destillazione e confezione di frutta« in Ajdovščina.</p> <p>78. Ordinanza sull'istituzione dell'»Auto-impresa regionale« in Ajdovščina.</p> <p>79. Ordinanza sull'istituzione dell'impresa commerciale »Commercio-legno«.</p> <p>80. Ordinanza sulla commutazione delle pene pecuniarie in pena di lavoro forzato.</p> <p>Nomine.</p> <p>Errata-corrige.</p> |
|---|--|

71.

Decreto

sull'amministrazione dei beni del nemico e dei beni delle persone assenti

La Delegazione del CRN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

decreto.

Art. 1

Sul territorio della Delegazione del CRLI sono colpiti dal sequestro (amministrazione provvisoria):

1. Tutti i beni del Reich germanico e dei suoi cittadini, come di tutte le persone di nazionalità germanica, che si sono dichiarate appartenenti al Reich germanico.
2. Tutti i beni dei criminali di guerra, dei loro collaboratori e sostenitori, senza riguardo alla cittadinanza e di tutte le persone che sono condannate alla confisca dei beni.

Art. 2

Dal sequestro menzionato nel comma 2 dell'articolo 1 esimonsi:

1. Gli oggetti dell'economia domestica (abiti, biancheria, calzature, mobilio, utensili di cucina, ecc.) indispensabili alla vita del condannato e della sua famiglia, da lui mantenuta e con lui convivente.
2. Ogni specie d'attrezzi indispensabili al suo mestiere od all'esercizio della propria indipendente o semi-indipendente professione, se il Tribunale non ha tolto al condannato i diritti d'esercizio della sua professione.
3. Il perimetro d'abitato, cioè la minima misura del possesso agricolo e di inventario morto con edifici per l'abitazione e l'economia indispensabili al mantenimento di una ristretta economia agricola senza l'utilizzazione di altre forze lavorative.
4. I viveri ed il combustibile per l'uso personale del condannato e della sua stretta parentela per quattro mesi.

5. Il danaro che non deve superare la media salariale dell'operaio del relativo luogo, per ciascun membro della famiglia.

All'atto della fissazione dei beni, che si possono lasciare alla stretta parentela, il Tribunale prenderà in considerazione le circostanze concrete per ogni singolo caso e le possibilità locali d'acquisto. I beni che vengono lasciati alla stretta parentela, saranno distribuiti proporzionalmente fra tutti i membri di essa.

Art. 3

Onde poter procedere al sequestro, sono tenuti: L'amministrazione dei beni nazionali, i Comitati Distrettuali ed Urbani di LN, la commissione per i criminali di guerra, come ogni organo della autorità popolare che vengono a conoscenza di tali casi, a presentare al Pubblico Accusatore una denuncia motivata, contenente tutti i dati necessari all'esecuzione del sequestro.

Il Pubblico Accusatore richiederà l'applicazione del sequestro.

Art. 4

Le decisioni sul sequestro di cui il comma 1 di questo articolo sono pronunciate dai Comitati Distrettuali, Urbani ovi. Rionali di LN.

Le decisioni sul sequestro di cui comma 2 dell'art. 1 sono pronunciate dai Tribunali popolari distrettuali.

La decisione sul sequestro deve essere notificata alla parte interessata.

La notifica è effettuata dal Tribunale popolare distrettuale all'inizio del procedimento e se il procedimento è già in corso il Tribunale popolare distrettuale notificherà la decisione immediatamente dopo la pubblicazione di questo decreto.

Il ricorso avverso la decisione di cui il 1. capoverso del presente; articolo si presenterà alla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

Il ricorso avverso la decisione di cui il capoverso 2 del presente art. sarà presentato al Tribunale popolare circondariale.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto o su verbale presso quella autorità che ha emesso la deci-

sione entro otto giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non inibisce l'esecuzione del sequestro.

La decisione dell'autorità di 2. grado sul ricorso è definitiva.

Art. 5.

Il sequestro è effettuato dal Tribunale distrettuale popolare nella cui giurisdizione si trovano i beni soggetti al sequestro.

I terzi, che si considerano danneggiati coll'applicazione del sequestro, possono far valere i loro diritti in via civile.

Art. 6

Il sequestro deve essere eseguito colla cooperazione del delegato dell'amministrazione provvisoria dei beni nazionali e possibilmente della parte interessata.

Art. 7

I beni sequestrati saranno consegnati dal Tribunale, in base ad inventario e stima all'amministrazione provvisoria dei beni nazionali, che amministrerà gli stessi quali beni fiduciari.

Il procedimento deve essere sollecito.

Il presidente del Tribunale popolare circondariale emanerà disposizioni per l'applicazione del sequestro mediante una circolare speciale, particolarmente per quanto riguarda la stesura dell'inventario e stima.

Art. 8

Sono nulli tutti gli affari di qualsiasi specie stipulati dopo l'avviamento del sequestro sia da parte della persona colpita dal sequestro, sia da parte di terzi, con cui si modifica in qualsiasi modo lo stato patrimoniale della persona, i beni della quale sono colpiti dal sequestro o della di lui stretta parentela (art. 2, cap. 1).

Parimenti sono nulli tutti gli affari giuridici di qualsiasi specie stipulati prima dell'avviamento della procedura processuale del sequestro, se la modifica dello stato patrimoniale di cui il precedente capoverso è stata fatta coll'intenzione di impedire o difficioltare il sequestro, anche se tale intenzione è accertata solo presso un contraente, per quanto riflette tale affare giuridico.

Art. 9

L'amministrazione provvisoria è ordinata per i beni degli assenti, tratti dal nemico e dei fuggiti, come anche per i beni che sono passati sotto la pressione delle autorità fasciste e naziste, in proprietà a terze persone. L'amministrazione provvisoria dei beni nazionali amministra tali beni quali beni fiduciari sino alla definitiva decisione sulla proprietà.

Le decisioni di cui questo articolo saranno emanate dal KUNI, l'esecuzione è invece di competenza dei Tribunali popolari distrettuali.

Art. 10

Riguardo al procedimento per l'esecuzione dell'amministrazione provvisoria e delle proteste di terze persone, vengono applicate le norme dei precedenti articoli.

Avverso la decisione del KUNI è ammesso il gravame alla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

Le disposizioni dei capoversi 6, 7 dell'art. 4 vengono applicate anche per i gravami di cui il presente articolo.

Art. 11

Tutte le persone e gli organi, ai quali è affidata l'amministrazione dei beni sequestrati e dei beni sotto

l'amministrazione provvisoria sono tenuti ad amministrarli colla massima del buon padrone in modo tale, che in ogni momento sarà possibile un controllo e la resa dei conti sulla gestione con tali beni.

Le menzionate persone ed organi per tale loro attività portano responsabilità materiale e penale.

Art. 12

Ogni azione commessa a fine di impedimento del sequestro e specialmente ogni malintenzionata alienazione, celamento e diminuzione del valore dei beni ed ogni modifica dello stato patrimoniale in genere dei beni sottoposti al sequestro ed infine ogni reato degli organi dell'autorità popolare nell'esecuzione del sequestro sarà considerato quale crimine contro gli interessi del popolo e sarà punito con lavoro forzato con restrizione della libertà personale fino a dieci anni e colla perdita dei diritti politici e civili.

Art. 13

Le persone private che in modo illecito ed in qualsiasi modo, illegalmente, posseggono mobili ed immobili soggetti al sequestro o che detengono beni derelitti o che ingiustificatamente si sono dislocate su immobili di proprietà dei criminali di guerra, dei nemici del popolo o sui beni del Reich germanico e dei suoi cittadini ed appartenenti, come anche su beni di persone assenti, messi sotto amministrazione provvisoria, devono tutti questi beni consegnare totalmente non danneggiati immediatamente al KUNI.

Art. 14

Ogni persona che possiede beni o li ha in custodia oppure che li ha avuti in qualsiasi altro modo, oppure si è risaputo che altre persone posseggono o detengono tali beni, è tenuta a ciò denunciare al più tardi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto al KUNI.

Art. 15

In egual modo devono denunciarsi al KUNI tutti i negozi, le imprese, gli uffici di pubblico diritto ed edifici di qualsiasi genere, di cui i proprietari, amministratori e rappresentanti sono assenti per qualsivoglia motivo o quelli che finora non dimoravano in località dove sono simili beni senza riguardo, se abbiano o non abbiano nell'epoca della loro assenza affidato l'amministrazione a terze persone.

Chiunque, in base ad un mandato o senza, amministra o comunque dirige un'impresa, un ufficio od un edificio, oppure di fatto cura i loro interessi, è tenuto a farne la denuncia.

Nella denuncia bisognerà indicare le caratteristiche personali del proprietario e del rappresentante, il periodo della loro assenza, la loro attuale dimora, come anche esatti dati sulla sostanza.

Art. 16

Chi trasgredisce alle disposizioni degli art. 13, 14, 15 verrà punito come cooperatore del diretto esecutore, se il reato non costituisce un crimine più grave, colla pena al lavoro forzato con restrizione della libertà personale fino a cinque anni e con multa fino alla metà del valore dei beni appropriati o ricattati, come anche colla perdita dei diritti politici e civili.

Art. 17

Tutti i procedimenti già in corso saranno continuati dal Tribunale popolare circondariale in conformità alle

disposizioni del presente decreto ed in base a queste portati a termine.

Art. 18

Il presente decreto entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 20 maggio 1946.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

72.

Ordinanza

sulla soppressione del Tribunale del Popolo per il giudizio dei crimini fascisti in Capodistria

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente

ordinanza.

Art. 1.

Il Tribunale del Popolo per il giudizio dei crimini fascisti in Capodistria viene soppresso.

Art. 2

Il giudizio dei crimini fascisti commessi fino al 1. maggio 1945 passa nella competenza dei Tribunali Popolari ordinari.

Tutte le sentenze, ordinanze ed in genere tutti gli atti giudiziari ed amministrativo-giudiziari pronunciati ed emanati a tutt'oggi dal soppresso Tribunale vengono convalidati e rimangono in vigore.

Art. 3

Tutte le pretiche (libri, registri etc.) del soppresso Tribunale saranno consegnati al Tribunale Popolare circondariale in Postojna.

I giudici popolari ed il rimanente personale del soppresso Tribunale passano a far parte della Sezione per la Giustizia della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

Il Pubblico Accusatore ed il personale ausiliario presso il soppresso Tribunale passano alle dipendenze dell'Accusatore Pubblico presso la Delegazione del CRLN.

Art. 5

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore.

Ajdovščina 5 febbraio 1946.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

73.

Decreto

sulla modifica dell'art. 11 del decreto sull'applicazione della assicurazione sociale obbligatoria sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno (Bollettino Ufficiale Nn. 1 del 22 settembre 1945, No. 2 del 20 ottobre 1945 e No. 7 del 20 marzo 1946.).

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare del-

l'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

decreto.

Art. 1

L'art. 11 del sunnominato decreto si modifica come segue:

I dipendenti pubblici delle Autorità Popolari, degli Ispettorati e delle Direzioni dell'Amministrazione Militare dell'AJ e dei sottoposti organi ed istituzioni ai quali è stabilito lo stipendio mensile, senza riguardo alla loro occupazione o meno per l'intero mese ed ai quali si detraggono dagli stipendi, normali contributi per il fondo pensioni ovv. assistenziale, vengono assicurati solo per il caso di malattia.

Il contributo per tale assicurazione si stabilisce nel 3% lordo dei percepimenti dell'assicurato senza l'aggiunta per i figli.

L'ente assicuratore annullerà tutti gli ordini di pagamento, emessi dalle menzionate autorità ed istituzioni per i contributi da devolversi da questi assicurati ed alle stesse emetterà per il periodo fino al 30 aprile 1946 nuovi ordini di pagamento per i contributi calcolati in base al 3%.

L'ente assicuratore ha diritto al rimborso delle retribuzioni, versate a tali assicurati ad eccezione dell'assicurazione per malattia, dal 1 luglio 1945 sino alla pubblicazione del presente decreto.

L'ente assicuratore è in dovere di trasmettere ai sensi del 3. capoverso i nuovi ordini di pagamento ed il conto per i rimborsi ai sensi del 4. capoverso di quest'articolo ai datori di lavoro in questione non più tardi del 30 aprile 1946 e questi sono tenuti a fare il versamento della relativa somma entro 1 mese dall'intimazione.

Dal 1. maggio 1946 se detrae agli assicurati per tale contributo l'1% dei loro redditi lordi senza l'aggiunta di famiglia, nel mentre che il datore di lavoro si assumerà il 2% e verserà all'ente assicuratore lo intero contributo del 3% entro l'8 d'ogni mese per il mese scorso. Per i versamenti ritardati si calcola il 6% di interesse di mora annualmente.

I doveri delle summenzionate autorità ed istituzioni circa la denuncia e la disdetta degli assicurati e delle altre obbligazioni in genere sono gli stessi come presso tutti gli altri datori di lavoro.

L'ente assicuratore offre agli assicurati ed alle loro famiglie l'assicurazione per il caso di malattia di tutte le specie e forme, che spetta anche a tutti gli altri assicurati ed alle loro famiglie a norma delle vigenti disposizioni per la gestione, ma senza sussidio di sostentamento e nei limiti in cui era usufruita da dipendenti della stessa categoria in base alle disposizioni che valgono sino alla pubblicazione del presente decreto (classe di cura negli ospedali e sanatori, spese di viaggio etc.).

L'ente assicuratore è tenuto dal 1. maggio 1946 a tenere per il ramo assicurativo di cui il presente articolo, una ragioneria e contabilità speciali.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 30 aprile 1946.

La Caposezione

per l'assistenza sociale:

Marija Bernetič m. p.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

74.

Decreto sull'imposta-scambi

La delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'Amministrazione Militare dell'JA per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed alla autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, allo scopo di eliminare l'attuale tassa sugli scambi dall'ordinanza del 10 dicembre 1946 emana il seguente

decreto.

Art. 1

All'imposta-scambi sono obbligati ai sensi del presente decreto tutti gli scambi di oggetti e prestazioni personali verso compenso, eseguiti nel territorio della Delegazione del CRLN a scopo di lucro, da persone giuridiche e fisiche nell'ambito della loro attività abituale.

Art. 2

Gli oggetti, il cui scambio o trasferimento è sottoposto a tale imposta, sono i seguenti:

1) Tutti gli oggetti fisici mobili tra i quali sono compresi l'acqua, l'elettricità, il gas etc. Tutti gli oggetti mobili che sono congiunti ad immobili, quando si vendano separatamente da questi, anche prima della loro separazione.

Il trasferimento dei documenti con cui si acquista il diritto di proprietà sui beni mobili è equivalente allo scambio di questi beni. Da ciò sono esenti le bollette per il bestiame,

2) I diritti che formano l'oggetto del trasferimento giuridico e rappresentano beni economici.

3) La concomitanza dei beni e diritti di cui i commi 1 e 2 si considera come oggetto d'un solo scambio.

Il trasferimento dei beni immobili e dei diritti sugli immobili non è sottoposto a tale imposta.

Art. 3

Sono soggetti a questa imposta tutti gli affari derivanti da prestazioni effettuate nell'ambito della professione indipendente, e precisamente le lavorazioni e trasformazioni artigiane ed industriali, tutte le prestazioni di persone che esercitano una professione indipendente, affari bancari di deposito e safes, gli affari di imprenditori ed installatori, gli affari di guardarobieri, il trasporto di cose e persone, gli affari degli albergatori, pensioni, sanatori e simili affari tra cui sono comprese le locazioni di alloggi ammobiliati per professione, il noleggio di contatori dell'energia elettrica, di gas, d'acqua e simili come pure tutti gli altri affari nelle professioni libere.

Si considerano quali prestazioni anche gli affari scaturienti da contratti di lavorazione e trasformazione di cose allora, quando l'esecutore adoperi materiali da lui stesso forniti.

Art. 4

Sono soggette al pagamento di questa imposta tutte le persone giuridiche e fisiche che per professione esercitano attività indipendenti a scopi lucrativi, sia che svolgono lo scambio nei negozi, sia che essi oppure i loro rappresentanti in questo territorio abbiano fissa dimora o che vi si trattengano temporaneamente.

Art. 5

L'obbligo tributario ha il suo inizio per principio nel momento in cui si effettua il pagamento dei beni

acquistati o dei servizi prestati. Si considererà quale pagamento qualsiasi contrapprestazione se anche non sia compensata in contanti. In caso di permuta o di altri contratti bilaterali sono soggette al pagamento entrambi le reciproche prestazioni o servizi.

Art. 6

L'imposta-scambi va corrisposta nella misura del 4%, ma per gli articoli di lusso di cui l'allegato elenco degli oggetti di lusso, viene applicata inoltre una soprattassa nella misura di 20% del prezzo d'acquisto.

La Delegazione del CRLN — sezione per le finanze — è autorizzata ad emenare un'elenco di oggetti di lusso.

Costituisce l'imponibile agli effetti del pagamento dell'imposta tutto ciò che il contribuente riceve per l'avvenuto scambio a titolo di indennità. Rientra nell'imponibile anche lo scambio senza il corrispettivo dalla propria azienda per i fabbisogni personali o della famiglia. Dall'imponibile non vengono diffalcate le spese accessorie (per l'immagazzinamento, trasporto etc.), ma solo si detraggono le tasse ed i dazi pagati. Per gli scambi per i quali non sono state pattuite indennità o fissati prezzi, il prezzo viene d'ufficio accertato secondo gli usi locali.

Il contribuente non può rivalersi dell'imposta a carico di colui cui spetta la fornitura o la prestazione, soggetta al pagamento dell'imposta.

Art. 7

Nel caso di asta pubblica sono responsabili del pagamento dell'imposta il venditore ed il proprietario, se la vendita è fatta da un'autorità soltanto il proprietario.

In caso di vendita di un'impresa, il compratore è responsabile in solido per il pagamento dell'imposta-scambi col venditore per tutti gli scambi effettuati dai suoi predecessori.

Nel caso di persone giuridiche sono garanti in solido l'amministratore ed il gerente assieme al contribuente. Se il contribuente oppure il di lui rappresentante non ha stabile dimora in questo territorio, garantisce in solido per tale imposta anche il compratore.

Art. 8

Non sono soggetti al pagamento di quest'imposta:

- 1) gli scambi delle poste, telegrafi e telefoni,
- 2) i pittori, scultori, compositori, letterati per i scambi diretti delle loro produzioni artistiche originali,
- 3) gli agricoltori per lo scambio dei loro prodotti agricoli di tutte le specie,
- 4) i beni mobili annessi a beni immobili, in quanto lo scambio si effettua contemporaneamente a quello degli immobili,
- 5) la locazione di immobili e la conduzione di immobili, ad eccezione di locazione di vani ammobiliati,
- 6) lo scambio in base ad esecuzioni, espropriazioni e requisizioni,
- 7) lo scambio relativo alla concessione di crediti, lo scambio dei crediti finanziari, delle cambiali, delle divise, degli assegni, degli effetti, delle azioni, dei biglietti di banca, di monete nazionali ed estere di tutte le specie nonché di depositi a risparmio,
- 8) lo scambio di generi di monopolio,
- 9) lo scambio in base al conto corrente,
- 10) lo scambio in base al trasporto di persone e cose effettuato con ferrovia, piroscafi e tramvie,
- 11) lo scambio in dipendenza da contratti di assicurazione,

12) le pubblicazioni e le inserzioni soggette a tasse speciali nonché le prestazioni per le quali vengono corrisposte tasse speciali,

13) lo scambio dell'artigianato casalingo in quanto vengono occupati soltanto i membri della famiglia senza l'aiuto di altre persone,

14) gli scambi effettuati da mense operaie e dei dipendenti,

15) lo scambio per medicinali per conto di istituti dell'assicurazione degli ammalati, di casse di malattia,

16) gli scambi di generi alimentari razionati in quanto vengano distribuiti a mezzo delle autorità. Le imprese che li distribuiscono pagano in questo caso l'imposta-scambi dalle proprie provvigioni,

17) lo scambio dei prodotti dell'UNRRA in quanto l'UNRRA venda ai consumatori coll'intermedio d'imprese a ciò autorizzate che in tale caso sono obbligate a pagare la tassa-scambi dalla propria provvigione,

18) la merce sulla quale è stata pagata nella FPRJ l'imposta scambi complessiva. Gli scambi tra la centrale e le filiali della stessa impresa, se questa merce non è destinata alla vendita nella filiale stessa.

Art. 9

Le disposizioni di questo decreto vengono attuate dalla sezione per le finanze del Comitato della Liberazione Nazionale nel cui territorio il contribuente paga le imposte dirette. Qualora il contribuente non paghi le imposte, per l'applicazione delle disposizioni stesse è competente la sezione per le finanze del Comitato di LN nel cui territorio si è svolto lo scambio. Competenti sono le sezioni per le finanze dei comitati distrettuali di LN.

Art. 10

Ai fini di una giusta attuazione di queste disposizioni tutte le società obbligate alla resa pubblica dei conti, le società a garanzia limitata, le aziende industriali e tutte

le aziende commerciali ed artigiane che occupano più di venti persone o che si servono di macchina oltre 5 HP oppure che superi il loro giro annuo d'affari la somma di Lit. 1.500.000 sono obbligate a tenere i registri degli scambi effettuati secondo il modulo allegato e di emettere fatture per le merci vendute risp. per le prestazioni effettuate. L'imposta scambi a carico degli altri contribuenti sarà fissata in occasione dell'applicazione dell'imposta sui redditi in base al movimento che sarà dalle circostanze accertato. In tal modo l'imposta scambi sarà corrisposta insieme all'imposta diretta conglobata nello stesso modo e nelle stesse rate.

I contribuenti che tengono i registri degli scambi effettuati sono tenuti a denunciare entro il 20 di ciascun mese in conformità all'annesso modulo il giro raggiunto durante il mese scorso e di depositare il corrispondente importo dell'imposta-scambi alla cassa della sezione per le finanze del Comitato distrettuale di LN.

Alla fine di ciascun mese si chiude il registro del movimento totale e la somma sarà inserita nella denuncia per il pagamento dell'imposta scambi per tale mese. È riconosciuto agli industriali ed ai commercianti grossisti lo storno e la restituzione della merce, quando ciò possono dimostrare con regolari documenti. Le fatture non pagate entro il mese sono riconosciute all'atto del regolare pagamento mensile, ma quando la merce non venga restituita e l'affare stornato anche su tali somme si deve pagare l'imposta scambi all'atto dei successivi pagamenti mensili.

Su tale imposta non vengono corrisposte né addizionali statali né autonome.

Al pagamento delle fatture da parte di Autorità popolare in base al movimento effettuato per cose fornite o prestazioni, soggette al pagamento dell'imposta scambi, quest'imposta viene diffalcata all'atto del rimborso presso la cassa di questi.

Registro del movimento effettuato

Ditta:

1	2	3	4	5		6	7	8	9		10		11		12
No. progr.	Data della vendita	Acquirente della merce	No. e data della fattura	Importo della fattura		Specie e valore della merce (dettagliat.)	Da ciò gli art. di lusso secondo la specie ed il valore	Data di pagamento della fattura	Imposta				Articoli esenti		Osservazioni
									da pagare in base al 4%		da pagare in base al 20%				
				lire	c.				lire	c.	lire	c.	lire	c.	

Denuncia del movimento effettuato.

della ditta per il periodo

- 1) In base al libro obbligatorio del movimento risulta che dalla rubrica alla rubrica l'importo totale delle fatture ammonta a Lire di cui art. di lusso Lire
- 2) Nel periodo precedente è rimasta impagata, non restituita, non stornata merce per l'ammontare di " " "
- 3) Totale del comma 1) e 2) " " "
- 4) Nel periodo, per il quale si effettua il versamento, sono rimaste impagate fatture per la somma globale di " " "
- 5) Forniture allo Stato " " "
- 6) Storni e restituzioni " " "

- 7) Merce esentata Lire di cui art. di lusso Lire
- 8) Totale dei comma 4) fino a 7) " " "
- 9) Differenza comma 8) meno comma 3) " " "
- 10) Per il versamento del 4% " " "
- Totale generale 4% + 20% " " "

Data

Firma e timbro del contribuente

La somma suddetta è stata riscossa e registrata nel libro maestro per il contribuente dell'imposta sul giorno d'affari a pagina

Data

Ufficio

Firma dell'impiegato

Art. 11

Gli organi della competente sezione per le finanze possono ispezionare durante l'orario di lavoro la sede d'affari e controllare i registri sul movimento effettuato. I contribuenti sono tenuti a permettere il controllo e di presentare agli organi tutti i dati richiesti. Gli organi di controllo sono tenuti ad esibire al contribuente l'ordine con cui sono autorizzati ad eseguire l'ispezione.

Art. 12

Non più tardi di 1 mese dopo la fine di ciascun anno i contribuenti che tengono il registro del movimento sono tenuti a presentare alla competente sezione per le finanze la denuncia annuale del complessivo giro di affari dell'anno trascorso. In base a tale denuncia gli organi di finanza ispezioneranno la gestione dell'azienda e decideranno sull'ammontare dello obbligo annuo per quest' imposta. I versamenti mensili si consideranno quali acconti e qualora dal provvedimento circa l'ammontare annuo dell'imposta risultasse qualche differenza, questa sarà da versarsi alla cassa del competente Comitato distrettuale di LN nel termine di 8 giorni dalla notifica stessa. Qualora la differenza fosse a favore del contribuente, questa sarà diffalcata in occasione del prossimo versamento mensile dell'imposta scambi.

Art. 13

I ricorsi contro il provvedimento ai sensi delle disposizioni del presente decreto si inoltrano entro il termine di 15 giorni tramite la sezione delle finanze del Comitato di LN che ha emesso il provvedimento alla sezione per le finanze di grado superiore per la definitiva soluzione.

Art. 14

In quanto alla procedura esecutiva, alla competenza per le infrazioni finanziarie e per le pene valgono le disposizioni in vigore come per le imposte predette.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore col 1 giugno 1946 ed a partire da questa data sono abrogate tutte le disposizioni che finora regolavano il pagamento della tassa-scambi sul territorio della Delegazione del CRLN.

I contribuenti giusta il 1. capoverso dell'art. 10 del presente decreto sono tenuti, dalla data suddetta, a tenere il registro del movimento e ad emettere le fatture. Le sezioni per la finanza dei Comitati di LN competenti, possono in caso di contestazione secondo il proprio discernimento diffidare i singoli contribuenti a tenere il registro del movimento, quando ritengono che l'attività svolta da tali contribuenti determini colui che è obbligato a tenere i registri del movimento effettuato.

Ajdovščina 15 maggio 1946.

Il Caposezione per le finanze:

Danilo Herkov m. p.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

75.

Decreto

sulle modifiche del decreto sulle imposte per l'Istria, Fiume ed il Litorale Sloveno N. 778/45 del 10/12/1945

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale

Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente

decreto.

Art. 1

Alla fine dell'art. 1 si aggiunge il seguente capoverso:

»Le altre forme di imposte dirette, come pure la sovraimposta ed altre tasse accessorie che venivano riscosse in aggiunta ad ogni specie di imposta diretta, non verranno più riscosse.«

Art. 2

Nell'art. 2 si depennano gli ultimi due capoversi e si sostituiscono con i seguenti:

»Qualora l'imposta effettiva su terreni, in base ai dati raccolti, risulti maggiore o minore del 20% del reddito netto catastale ottenuto in via di calcolo, la Commissione delle imposte commisurerà lo importo sui terreni sulla base dell'accertato reddito netto del terreno.

»L'imposta terreni viene commisurata in base alla tabella riportata nell'art. 13.«

Art. 3

L'art. 4 si modifica come segue:

All'imposta sulla ricchezza mobile, risp. sui redditi dalle imprese, dalle aziende e dalle professioni è soggetta ogni attività redditizia che viene esercitata sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, compresa l'attività di tutte le imprese in forma di società.

L'imponibile forma l'reddito annuale netto dell'impresa, dell'azienda o della professione nell'esercizio dell'anno scorso.

Il reddito netto forma il reddito lordo dell'impresa, dell'azienda o della professione, diminuito coi seguenti diffeali: l'affitto, l'illuminazione, l'acqua, il riscaldamento, le spese di pulizia, gli stipendi per dipendenti, gli interessi su debiti gravanti sull'esercizio, le imposte indirette pagate, i premi per l'assicurazione degli stabili, degli esercizi, della merce e macchinari, nonché le altre tasse non ancora pagate.

Sul reddito netto in tal modo accertato si corrisponde l'imposta in base alla tabella riportata nell'art. 13.

Art. 4

L'art. 7 si modifica come segue:

Sull'imposta terreni, fabbricati e sulla rendita verrà riscossa una sola sovraimposta del 100% delle imposte dirette che vengono corrisposte per le menzionate specie d'imposta.

Art. 5

L'art. 8 si modifica come segue:

Le autorità popolari diffideranno mediante avviso pubblico tutti i contribuenti per l'imposta fabbricati, ricchezza mobile e di rendita, a trasmettere entro un dato termine le denunce sulle imposte coll'indicazione dei dati necessari per una giusta commisurazione dell'imposta.

Se il contribuente nel termine stabilito non presenterà la denuncia sulle imposte, l'imponibile verrà fissato anche senza denuncia.

Art. 6

L'art. 9 si modifica come segue:

Nel capoverso 2 si depennano le parole: »e 4 membri sostituti«.

Il capoverso 4 si modifica come segue:

I membri della commissione vengono nominati o destituiti dal Comitato Esecutivo di LN di quella località in cui la commissione funziona.

Si aggiungono i seguenti capoversi:

»La Commissione delle imposte è costituita presso ogni sezione per le finanze del Comitato di LN nel mentre che la commisurazione dell'imposta terreni, fabbricati e ricchezza mobile e rendite viene eseguita dalle Commissioni presso le sezioni per le finanze dei distretti. Le Commissioni di 2. grado decidono sui ricorsi interposti contro le commisurazioni delle Commissioni di 1. grado.

All'atto della commisurazione dell'imposta devono essere presenti almeno due membri della commissione di primo grado del luogo in cui risiede il contribuente ed almeno uno del ramo d'attività economica esercitato dal contribuente. Le sedute della commissione sono pubbliche.

La competenza territoriale del Comitato popolare e della commissione viene stabilita in base al luogo di dimora del contribuente e per le persone giuridiche secondo la sede d'amministrazione, in mancanza della quale sul territorio della Delegazione del CRLN, verrà stabilita in base alla sede dell'agenzia. La funzione dei membri della commissione è un dovere onorario-civile. Prima dell'inizio del lavoro i membri della commissione presteranno giuramento.

Le deliberazioni della commissione relative all'aumento dell'imponibile, devono essere motivate nel verbale. Della fissazione dell'imponibile e dell'ammontare dell'imposta dev'essere notificato il contribuente mediante avviso individuale o collettivo, oppure esponendolo all'ispezione del pubblico.

In base ai precedenti capoversi deve immediatamente procedersi alla nomina di nuove commissioni per le imposte mentre le commissioni tuttora esistenti cessano di funzionare.

Art. 7

L'art. 10 si modifica come segue:

La commissione è assistita nel lavoro da un relatore perito nominato dal Comitato popolare esecutivo presso il quale funziona la commissione. Il perito-relatore è in dovere di raccogliere i dati e trasmettere la relazione in ogni singolo caso, compilando una proposta.

Art. 8

L'art. 14 è seguito dai nuovi articoli:

(Art. 15)

Il contribuente che non fa la denuncia dell'imposta nel termine fissato dalle Autorità popolari o che non vi indichi i richiesti dati, oppure che su richiesta degli organi finanziari delle Autorità popolari non dia i dati a lui chiesti, verrà punito con multa da L. 100 a 10.000.

La multa viene inflitta dalla sezione per le finanze dell'Autorità popolare, alla quale viene inoltrata la denuncia, ovvero che richiede i dati.

(Art. 16)

Le persone fisiche e giuridiche che sono tenute a trattenere una specie d'imposta e che non procederanno a tale detrazione all'atto del pagamento e della liquidazione, oppure che non faranno il versamento tempestivamente, saranno punite con una multa da 200 a 20.000 lire.

Le pene sono pronunciate dalla sezione per le finanze dei Comitati popolari distrettuali di LN.

(Art. 17)

Per falsità in denunce tributarie sarà punito colui che darà per l'imposta propria o quale rappresentante di altra persona falsi ed incompleti dati, coll'intenzione di eludere il pagamento dell'imposta totalmente o parzialmente.

Per tale falsità in denuncia tributaria il contribuente od il suo rappresentante saranno puniti con multa da L. 20.000 a 50.000. Nei casi particolarmente gravi saranno punite le persone fisiche responsabili, oltre alla già menzionata pena, anche colla restrizione della libertà personale da 1 mese ad 1 anno e colla perdita dei diritti politici e civili per la durata della pena.

Per la pronuncia di pene ai sensi delle disposizioni del presente decreto è competente il Tribunale popolare distrettuale, nel mentre che le indagini vengono eseguite da quella sezione per le finanze che è competente per la commisurazione dell'imposta, che inoltrerà la relativa pratica completa al Pubblico Accusatore, finita l'istruzione.

(Art. 18)

Contro tutte le decisioni di 1. grado, emesse ai sensi di questo decreto è ammesso il ricorso all'istanza superiore entro 30 giorni dalla epoca in cui il procedimento è stato notificato alla parte e che è definitivo. Il ricorso può essere inoltrato dal contribuente o dal relatore per le imposte. Contro le decisioni di 1. grado dei Comitati popolari, il ricorso dev'essere inoltrato al Comitato popolare superiore e contro le decisioni delle Commissioni per le imposte di 1. grado, il ricorso dev'essere inoltrato alla Commissione per le imposte di 2. grado.

Per quanto riguarda il procedimento presso i Tribunali popolari vigono le relative disposizioni giudiziarie.

(Art. 19)

Le sezioni per le finanze dei Comitati distrettuali di LN procedono alla riscossione delle imposte direttamente od a mezzo dei Comitati popolari locali nei termini sino ad ora in vigore.

Nel caso che il contribuente non versi nell'epoca stabilita le imposte, i Comitati distrettuali di LN possono procedere alla riscossione forzata sui beni mobili, ed a mezzo dei Tribunali sui beni immobili, verso pagamento delle spese effettive.

Per il procedimento per la riscossione forzata esistono 3 funzioni procedurali e precisamente: a) la diffida, b) il pignoramento, 3) la vendita.

Fra una procedura e l'altra dovranno intercorrere almeno 8 giorni.

In casi giustificati si può accordare una dilazione che non esime dal pagamento agli interessi di mora in seguito al ritardo, che comportano il 6 % all'anno.

Il procedimento di vendita forzata non può essere avviato prima dell'adesione per iscritto da parte del competente Comitato locale di LN, che prenderà tale decisione dopo aver accertato che la parte intenzionalmente si sottrae al pagamento dell'imposta.

(Art. 20)

Dato che le imposte dirette nell'anno 1945 si richiedevano in base alla commisurazione degli anni precedenti, che data la svalutazione della moneta, non corrispondeva alla realtà, questa si riscuoterà eccezionalmente in base alla commisurazione dell'anno 1946, che

sarà basata sui dati della entrata dell'anno 1945, anche l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta terreni dall'1. maggio 1945 sino al 31. dicembre 1945 col diffalco delle somme già versate a conto di queste imposte ed addizionali per tale periodo.

Tale differenza così conteggiata dev'essere versata entro 15 giorni dalla ricezione del pagamento. In casi giustificati la sezione per le finanze del Comitato distrettuale di LN può, in base a singole domande, permettere il pagamento rateale di tale differenza. Contro questo provvedimento non è permesso alcun ricorso.

Quelle imprese alle quali l'imposta fin adesso sul territorio della Delegazione del CRLN non è stata peranco commisurata, pagheranno la imposta in base al provvisorio provvedimento tributario che dovranno loro consegnare le competenti sezioni per le finanze dei Comitati distrettuali di LN, a parità di condizioni colle aziende consimili e dove ciò non sia possibile, in base agli altri dati sul movimento e sui redditi di queste aziende.

II.

Il presente decreto (modifiche) entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 15. maggio 1946.

Il Caposezione per le finanze:

Il Delegato:

Danilo Herkov m. p.

France Perovšek m. p.

76.

Elenco degli oggetti di lusso

Al fine di una giusta applicazione del decreto sull'imposta-scambi, del regolamento e delle tariffe daziarie, sono considerati oggetti di lusso ai sensi dell'art. 6 del decreto sull'imposta-scambi e delle poste tar. 54-B della tariffa daziaria, i seguenti:

A. Prodotti dell'agricoltura e della pesca

1. Le frutta esotiche come: l'ananas, i datteri e le banane.
2. Il caviale ed i suoi surrogati.

B. Prodotti agricoli, dell'industria e dell'artigianato

3. Le bevande di alto grado alcoolico come: l'arak, il rum, il cognac, i liquori e tutte le altre bevande dolcificate e preparate,

i vini fini cioè quelli che superano i 16 gradi alcoolici oppure il 5% di succosio come il malaga, lo cherry, la maderia, il porto, il marsala, il vermouth e simili, lo champagne ed altri vini spumanti.

4. I generi alimentari di lusso come: la frutta candita, i formaggi fini come l'emmenthal, l'imperial, l'olandese, il roquefort, il gorgonzola, lo strachino e simili. Le essenze e gli estratti per preparare il caffè, le limonate e simili bevande; per la preparazione e cottura di cibi, farina di castagne, la polvere per il lievito, le frutta e succhi di frutta preparati con alcool e zucchero e la conserva di gamberi.

C. Prodotti confezionati con l'utilizzazione di grassi, di oli e di cera

5. I prodotti di cera e di ceresina (ad eccezione di candele, candellette e cerini) come i fiori, parti di fiori, corone ed altro.

6. I saponi fini (ad eccezione di quelli igienici) con aggiunte di sostanze cosmetiche ed i prodotti di sapone,

stearina e paraffina misti a materie pregiate come i metalli preziosi, la seta, l'avorio, la tartaruga, la madreperla, l'ambra e le loro imitazioni.

D. Prodotti chimici

7. Gli oli eterici come di gelsomino, di bergamotto, mandorla, rose, mughetto, viole, fiori d'arancio, e simili, gli articoli di sostanze aromatiche artificiali, gli oli ed i grassi aromatici, le profumerie con etere ed alcool, le acque profumate, le ciprie, le pomate, i rossetti e cosmetici bianchi, le tinture per i capelli ed altro.

8. Gli oggetti pirotecnici di tutte le specie, come le racchette, le capsule, le capsule per pistole da ragazzi, le torce ed oggetti simili per l'illuminazione a base d'antimonio, di magnesio, di zinco e simile.

E. Fibbre vegetali e zoografiche e loro prodotti

9. Il cotone: i ricami su tessuto di cartone lavorati con fili di seta.

10. La lana: i tappeti fini di lana e di velluto da pavimento, i tappeti orientali come i persiani, di Smirne e simili, le stoffe di lana di peso inferiore ai 200 grammi per m², le passamanterie ed i prodotti di passamanteria.

11. La seta- i filati di seta, i tessuti di seta e mezza seta, i velluti, i plissées, i tulli, i rasi, le garze, la flora, i crespi, i tessuti di seta pettinati od a rete, anche se parzialmente di seta e se venduti al metro od a pezzo come i guanti, le calze etc., i merletti, i nastri, i ricami su tessuti di seta o mezza seta, le passamanterie, i prodotti di passamanterie ed i bottoni di seta (per seta è sottintesa soltanto la seta pura).

12. I lavori di capelli e di peli animali come i lavori da parrucchiere, i nastri ed i fiori artificiali.

13. Le confezioni di seta e mezza seta con l'aggiunta di pellicce oltre alle altre materie, di fine pelli e loro imitazioni, di tessuti di lana che non superino i 200 grammi di peso per m².

14. Merce di moda e precisamente: le piume e parti di uccelli ornamentali, i cappelli da uomo e donna del prezzo di oltre L. 1.500, tutti i cappelli da donna ornati, i fiori e le ghirlande artificiali, gli ombrelli ed i parasole con manici ornati, rivestiti di seta, di merletti e di ricami, anche parzialmente.

F. Cuoiami, pellicce e loro confezioni

15. Le calzature di seta, di broccato o di damasco, di pelli di cervo, di antilope, di coccodrillo, laccate, di bronzo, dorato, argentato, anche se parzialmente, le calzature con pelli fine e ricamate.

16. I guanti di pelle fine e ricamate.

17. I lavori da sellaio, merciaio ed altri lavori di pelle fine uniti a materie fine.

18. I lavori da pellicciaio di pelli fine.

G. Cucciù, guttaperca e loro surrogati

19. I lavori di cucciù molle unito a seta, alle materie più pregiate ed a metalli nobili, le passamanterie ed i lavori di passamanterie, se nella lavorazione sono utilizzati i fili di seta.

20. I lavori di cucciù duro e precisamente: i portamonete, le palle da bigliardo, le scatole, gli astucci, i manici, le chincaglierie, i pettini d'abbigliamento, i bastoni, le borse, le cornici, le tabacchiere, i becchini, le canne da pipa, le forcine, il domino.

H. Lavori d'astuccio e da spazzolaio

21. I lavori d'intreccio uniti a passamanterie, a veluti, a plissées, a merletti, a ricami, ad avorio, a tartaruga, a madreperla ed a metalli nobili.

22. I lavori da spazzolaio uniti a materie pregiate.

I. Lavori d'intaglio e loro prodotti

23. I prodotti animali e le loro imitazioni, le conchiglie e loro imitazioni, i coralli e loro imitazioni, lavori con osso di pesce e di altre materie animali uniti alle materie più pregiate ed ai metalli nobili.

24. I prodotti di celluloidi e simili oggetti con materie pregiate.

25. Di legno: i bastoni ed i manici finamente ritagliati e decorati con materie pregiate, i mobili tappezzati con tessuti di seta, merletti, ricami, velluti, plissées ed altre stoffe simili dipinte a bronzo, con lavoro intagliato, lavori di lusso e galanteria in legno come fermagli, braccialetti, ciondoli, i pettini ornamentali, le collane, le fibbie, gli oggetti per ornamento di stanze, le diverse figure, le cornici per fotografie, i vasi, le statue, gli scacchi, il domino e simili, le tabacchiere, i bocchini, le canne da pipa, gli altri lavori in legno, intarsiati, dipinti o colorati a bronzo o uniti alle materie più pregiate ed a metalli nobili.

26. I lavori di canna, come bastoni manici etc.

27. I lavori di sughero uniti a materie pregiate ed a metalli nobili.

L. La carta ed i suoi prodotti

28. I tappeti di carta in quanto lavorati su più colori, a bronzo, dorati od argentati, le carte da gioco. La carta da scrivere, se è decorata con figure, con orli (ad eccezione del nero), con monogrammi, con stemma, con linee ornamentali, con fiori pressati od in altro modo specialmente lavorata. Le copertine, le scatole, le cartelle passamano ed altri lavori di cartone in quanto lavorati e decorati con figure o materie pregiate; i fiori artificiali e parte di questi con carta o cartone; i biglietti da visita, i confetti, le serpentine, le maschere ed altri oggetti di divertimento. Gli oggetti per i giochi di società, di carta o cartone, i limpiocini, le cornici per fotografie, gli albums ed altri prodotti di galanteria e di lusso, di cartone, di legno pressato, di cartapesta e simile.

29. Il materiale zoografico a base di cartone, tela o legno, in quanto non artistico, scientifico e per scopi di studio.

M. Pietre ceramiche ed altre sostanze minerali e fossili

30. Le pietre preziose e semi preziose, i lavori di scultura in pietra, lavori di lusso, di galanteria ed altri lavori minuti in pietra, le vasche da bagno ed i camini in marmo; i monumenti per le tombe e le tombe in pietra, se il loro valore supera le 50.000 lire.

31. I lavori di puro cemento o misti ad amianto ed i lavori di gesso e di miscele di gesso con altri oggetti come i fermacarte e candelabri, le bacinelle, le statue, i busti, le figure d'animali ed altri lavori plastici, fino al peso di 5 kg.

32. I lavori d'ambra, di schiuma di mare e loro imitazioni ed i prodotti di lava in quanto uniti a materiali pregiati o metalli nobili, le piastrelle di ceramica, con ornamenti, con figure a bronzo, dorate od argentate al di sotto dei 15 mm di spessore, i lavori di galanteria e gli oggetti ceramici di lusso come gli oggetti ornamentali per stanze, i vasi, le statue, le statuette, le figurine,

i fiori, le piante etc., la camera da bagno, le vasche da bagno, i camini di porcellana, tutti i rimanenti prodotti di ceramica uniti alle materie più pregiate ed a metallo nobile.

33. I lavori in vetro come i prismi, i pendagli di vetro per lampadari ed altro simile, i pendagli smaltati o di vetro, le foglie di vetro, le perle ed i coralli, le figure zoografiche su vetro, i mosaici di vetro, le figure trasparenti su vetro (litofanie), le lenti, i vasi di cristallo, i prodotti di prisma di vetro e di altre menzionate materie. I fiori artificiali, i busti, le figure ed altri prodotti di lusso e galanteria in vetro, le vasche da bagno, i camini in vetro.

34. I lavori di materiali nobili come le monete adoperate per scopi ornamentali, gli anelli, gli orecchini, i bottoni, le guantiere, i busti, i poggiapenne, i rilievi ed altri ornamenti, i nastri, i tessuti, le passamanterie ed altri prodotti di filati e di fili di metalli nobili.

35. I lavori di metalli comuni come i coltelli, i temperini ed i rasoi e gli altri prodotti se sono uniti alle materie più pregiate od ai metalli nobili: i prodotti di galanteria per ornamenti di metallo comune.

36. I lavori in zinco, nichello, rame e loro leghe con le materie più pregiate; gli oggetti ornamentali e gioie di altri metalli e relative leghe.

N. Articoli elettrotecnici, mezzi di trasporto, strumenti ed apparati

37. Gli apparecchi radio e le loro parti, i grammofoni, i fonografi, i dittafoni ed apparecchi simili e loro parti.

38. Le carrozzelle a mano per bambini ed infermi fabbricate con uso di materia fine, le navi private di lusso, i yacht, i motoscafi di mogano, di legno di cedro ed altra materia pregiata.

39. Gli strumenti musicali come i pianoforti, gli organi, gli armonium, gli strumenti meccanici musicali ed altri strumenti con valore oltre alle 20.000 lire.

40. Gli altri apparecchi come fotografici, gli apparecchi per ingrandimento di fotografie, gli apparecchi cinematografici e gli altri apparecchi di proiezione, in quanto non siano utilizzati per scopi scientifici (istituti, scuole).

O. Orologi, armi da fuoco e giocattoli

41. Gli orologi tascabili con cassa doppia d'oro, di platino o se sono decorati con altre gioie, come anche le sole casse di tal specie e gli altri orologi con valore oltre le 10.000 lire l'uno.

42. I fucili da caccia, senza tener conto del loro valore ed altre armi, in quanto il loro valore al pezzo sia oltre le 10.000 lire.

43. I giocattoli per bambini.

Ajdovščina 1. maggio 1946.

Il Caposezione per le finanze:

Danilo Herkov m. p.

77.

Ordinanza

sull'istituzione dell'impresa regionale »Distillazione e confezione di frutta« in Ajdovščina

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Slo-

veno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente

ordinanza.

Art. 1

Viene istituita l'impresa regionale »Distillazione e confezione di frutta« con sede in Ajdovščina.

Art. 2

L'impresa è persona giuridica sotto il controllo della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno che le detta le direttive e decide sulla cessazione dell'impresa.

L'impresa istituisce secondo le necessità le sue filiali ed agenzie in altri luoghi.

Art. 3

Lo scopo dell'impresa è:

- a) distillazione delle diverse specie di frutta,
- b) produzione di tutte le specie di liquori,
- c) confezione di tutte le specie di frutta in succhi di frutta e marmellata,
- d) asseccamento e conservazione di frutta,
- e) ammasso ed acquisto di tutte le specie di piante medicinali,
- f) acquisto ed esportazione di tutti i prodotti e fabbricati menzionati sub comma a), b), c), d) ed e).

Art. 4

L'acquisto e l'esportazione di tutti i prodotti e fabbricati di cui l'art. 3 viene fatto in base ai prezzi fissati dalla sezione per il commercio e l'approvvigionamento della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

Art. 5

Il capitale — base dell'impresa è di 2.000.000 di lire. L'aumento del capitale e l'assunzione dei vari crediti sono concessi dalla Delegazione del CRLN.

Art. 6

Col netto utile, in quanto superi le necessità della gestione e col fondo di riserva, dispone la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

Art. 7

L'impresa è gestita dal consiglio d'amministrazione composta da 5 membri nominati dalla Delegazione del CRLN.

Il direttore ed il personale ausiliario professionale sono collocati dal consiglio d'amministrazione d'accordo colla Delegazione del CRLN.

Art. 8

Il bilancio annuale approvato dalla Delegazione del CRLN si pubblica sul Bollettino Ufficiale.

Art. 9

Dettagliate disposizioni sulla sistemazione e sul funzionamento dell'impresa saranno emesse dalla Delegazione del CRLN — sezione per la industria.

Art. 10

La presente ordinanza entra in vigore col giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 15 maggio 1946.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

78.

Ordinanza

sull'istituzione dell'Auto-impresa regionale in Ajdovščina

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente

ordinanza.

Art. 1

Presso la Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno si istituisce l'Autoimpresa regionale.

L'Auto-impresa regionale presso la Delegazione del CRLN è persona giuridica sotto il controllo della Delegazione del CRLN, che emanerà le direttive per il suo funzionamento e deciderà sulla cessazione dell'impresa.

Art. 2

Lo scopo ed i compiti dell'Auto-impresa regionale sono:

- a) il trasporto di passeggeri e colli con motrici stradali sulla auto-linee nel territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno che sono destinate al pubblico traffico,
- b) il trasporto e la spedizione di merce con motrici,
- c) l'organizzazione e la direzione di altre attività che sono collegate al traffico con motrici e che le saranno determinate dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno,
- d) d'istituire presso i Comitati Distrettuali di LN le proprie basi ed assumere tutto l'inventario delle cessate sezioni di comunicazione addatte al trasporto.

Art. 3

Il capitale-base dell'impresa comporta Lit. 1.600.000 che sarà versato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

In seguito l'impresa assumerà in base al provvedimento delle autorità competenti i mobili e gli immobili (come le officine meccaniche, i garage e simile) che sono di comune proprietà popolare e servono ad un regolare funzionamento e sviluppo del traffico a motore stradale.

L'impresa è autorizzata a raccogliere tutto il materiale abbandonato.

Art. 4

L'Auto-impresa regionale è gestita su principi commerciali.

Sull'assunzione dei necessari crediti deciderà la Delegazione del CRLN.

Nei suoi affari l'impresa è equiparata alle altre imprese private per quanto riguarda i diritti ed obblighi secondo le norme fiscali ed ha la sua contabilità.

Art. 5

La Delegazione del CRLN dispone dell'utile netto dell'impresa, per quanto questo superi le necessità della gestione.

Art. 6

Dirigente dell'impresa è l'amministratore che rappresenta l'impresa ed è direttamente sottoposto alla Delegazione del CRLN. All'amministratore è d'aiuto il suo sostituto, che in caso della di lui assenza ne fa le veci.

La Delegazione del CRLN nomina l'amministratore ed il sostituto, gli altri dipendenti saranno nominati dall'amministratore.

Per l'amministrazione firmeranno e rilasceranno dichiarazioni obbligatorie l'amministratore od il suo sostituto.

Art. 7

L'impresa è rappresentata davanti ai Tribunali ed alle altre autorità popolari per la salvaguardia dei suoi interessi dall'amministratore e da persona da lui autorizzata; la Delegazione del CRLN può affidare la rappresentanza anche ad altra persona.

Art. 8

Dettagliate disposizioni sulla sistemazione e sulla gestione dell'impresa e sulla sistemazione del servizio contabile diramerà la Delegazione del CRLN con un regolamento.

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 10 maggio 1946.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

79.

Ordinanza

sull'istituzione dell'impresa commerciale »Commercio-legno«

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente

ordinanza.

Art. 1

Si istituisce l'impresa commerciale del legno »Commercio-legno« con sede in Postojna.

Art. 2

L'impresa è persona giuridica sotto il controllo della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno, che le detta le direttive e decide sulla cessazione d'attività dell'impresa.

L'impresa e le sue eventuali filiali saranno iscritte nel registro commerciale.

Art. 3

Il compito dell'impresa consisterà nella distribuzione dei prodotti dell'economia forestale e del legno nel Litorale Sloveno.

Art. 4

L'impresa dispone per la sua attività di:

- a) un capitale d'azione,
- b) un fondo di riserva,
- c) un fondo per le ricostruzioni.

Il capitale base comporta 5.000.000 di lire, versato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

Art. 5

Dell'utile netto disporrà la Delegazione del CRLN. Parte d'esso sarà sfruttata ai sensi del regolamento per il fondo di riserva e ricostruzione.

Art. 6

L'impresa è diretta da una direzione composta dal direttore, dal vice-direttore e dal capoufficio. Tutti e tre saranno nominati dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno.

Per l'impresa firmeranno il direttore, il vice-direttore od il capo-ufficio.

Art. 7

L'impresa funziona secondo principi commerciali in consonanza alle disposizioni di legge concernenti le imprese di pubblico diritto.

Dettagliate disposizioni sulla sistemazione e sul funzionamento dell'impresa verranno fissate mediante uno speciale regolamento.

Art. 8

La presente ordinanza entra in vigore colla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 20 maggio 1946.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

80.

Ordinanza

sulla commutazione delle pene pecuniarie in pena di lavoro forzato

La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all'approvazione dell'Amministrazione Militare dell'AJ per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed all'autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente

ordinanza.

Art. 1

Tutte le pene pecuniarie, che sono menzionate e conominate in qualsiasi decreto, ordinanza, regolamento od altro provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Delegazione del CRLN, vengono, in caso di insolvenza commutate in pena di lavoro forzato, calcolando per ogni **200 lire, 1 giorno** di lavoro forzato.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Ajdovščina 20 maggio 1946.

Il Delegato:

France Perovšek m. p.

Nomine

Nell'assemblea dei delegati del Circondario del Litorale Orientale in Postojna il 18 maggio 1946 sono stati eletti quali giudici assessori presso il Tribunale Circondariale in Postojna i comp.

Del distretto di Postojna:

Jež Slavko, Slavina,
Završnik Rudolf, Hrastje pri Št. Petru,
Grželj Ivan, Postojna,
Pogačnik Marjan, Št. Peter na Krasu,
Jerina Ciril, Postojna,
Mihelj Mihael, Postojna.

Del distretto di Tolmin:

Kuštrin Felicij, Logaršče,
Kovačič Ludvik, Poljubinj.
Del distretto di Grgar:
Lipičar Alojz, Kal,
Skok Peter, Lokve.
Del distretto di Herpelje-Kozina:
Bregant Sonja, Divača,
Sosič Ivan, Herpolje.
Del distretto di Capodistria:
Cunja Ivan, Brezovica,
Pavlič Peter, Graden,
Bernetič Anton, Rižana,
Terani Giusto, Pirano,
Berani Giusto, Pirano,
Vergerio Sergio, Capodistria,
Benedetti Giorgio, Sv. Lucija,
Valentig Giudo, Strunjan.

Il comp. Ravalico Francesco di Pirano è sciolto dalle
funzioni di giudice assessore.

Ajdovščina 20 maggio 1946.

La Delegazione del CRLN
per il Litorale Sloveno.

Errata-corrige

Gli art. 1 e 2 dell'»Ordinanza sul temporaneo disimpegno degli esami di maturità nel ginnasio inferiore e superiore sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno« (Bollettino Ufficiale No. 6 — No. 45), subiscono la seguente aggiunta in corsivo:

art. 1 — I candidati che nelle scuole medie sul territorio della Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno superino durante l'anno scolastico 1945 — 1946 l'esame di classe del 4.o e dell'8.o corso (ciò vale soltanto per gli allievi ex combattenti nell'esercito di LN frequentanti corsi separati a programma ridotto), non sono soggetti...

art. 2 — Sui certificati che attestano avere il candidato superato con successo l'esame di classe dell'4.o e dell'8.o corso ginnasiale (corsi separati a programma ridotto), viene aggiunta la clausola:...

Ajdovščina 20 maggio 1946.

La Delegazione del CRLN
per il Litorale Sloveno.